



Provincia  
di Milano



PARCO  
AGRICOLO  
SUD  
MILANO

DELIBERAZIONE N° 43 / 07

Atti n° 75228/07/2.8/05/8116

CONSIGLIO DIRETTIVO

Adunata del 11 OTT 2007

*Presidente*

BRUNA BREMBILLA

*Vice Presidente*

GIACOMO BERETTA **ASSENTE**

*Consiglieri*

CARLA ANDENA

ANTONELLO PATTÀ **ASSENTE**

GIANCARLO CAPELLI

DARIO OLIVERO

RENATO CIPOLLA

PAOLO ROMITI **ASSENTE**

PAOLO DEL NERO

FRANCO TAGLIAFERRI

ANDREA GAIARDELLI

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIPOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

**Oggetto:** Comune di Peschiera Borromeo, conformità al P.T.C. per impianto messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, località Cascina Fornace, ditta Eureka s.r.l. - approvazione dichiarazione di compatibilità ambientale e relativa convenzione - annullamento delibera consiglio direttivo n. 24/2007 del 29 maggio 2007 (deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri

L'atto si compone di 11 pagine di cui 5 pagine di allegati, parte integrante.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1, comma 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 "nuove disposizioni in materie di aree regionali protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali;

Vista la L.R. 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la richiesta della Ditta Eureka s.r.l., con sede operativa in Località Cascina Fornace in Peschiera Borromeo, ha richiesto la certificazione di conformità al Piano Territoriale del Parco dell'intervento in oggetto, da situarsi nel Comune di Peschiera Borromeo in Località Cascina Fornace, in data 12/3/07, pervenutaci in data 13/3/07;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24/2007 del 29 maggio 2007, con cui si è dato parere negativo all'impianto in oggetto;

Vista la relazione predisposta dall'arch. Alessandro Caramellino, Specialista Tecnico delle Infrastrutture del Parco Agricolo Sud Milano, in data 25 settembre 2007, in atti;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi ricade all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare in area classificata dal P.T.C. come "Territori agricoli di cintura metropolitana" (art. 25) e in "Aree di coltivazione di cava" (art. 45 delle N.T.A del P.T.C. del Parco, approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto '00);

Considerato che:

- All'interno del perimetro del Parco Sud, nel Comune di Peschiera Borromeo e precisamente in Località Cascina Fornace, è situata un'area di coltivazione di cava, gestita dalla Ditta Eureka s.r.l.;
- In quest'area, oltre alla normale attività estrattiva, la Ditta Eureka svolge un'attività di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, in gran parte materiali inerti provenienti da scavi e/o da terreni di bonifica;
- L'area occupata da tale attività di smaltimento rifiuti ammonta ad una superficie di circa 33.000 mq; tale attività è stata autorizzata con Disposizione Dirigenziale del Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Milano n. 146/2004 del 8/6/2004. Tale atto è stato emanato in seguito alla convocazione di Conferenza di Servizi in merito alla realizzazione dell'impianto, a cui ha regolarmente partecipato il Parco Sud. In tale sede l'Ente Parco ha emanato un provvedimento negativo nei confronti di tale impianto, con Disposizione Dirigenziale n. 48/2004 del 15/3/2004, con le seguenti motivazioni:
  1. nell'ambito dell'art. 25, non sono ammesse nuove localizzazioni di centri di raccolta e smaltimento rifiuti;

2. la realizzazione inoltre di nuove costruzioni e volumetrie è ammessa, previo parere del competente Servizio della Provincia di Milano, esclusivamente per l'esercizio della sola attività agricola e non per attività di tipo extragricolo;
- Il Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Milano ha motivato l'autorizzazione valutando l'intervento non come nuovo impianto ma come esistente, in quanto si è sostenuto che la Ditta Eureka era già in possesso dei codici per lo smaltimento dei rifiuti in questione. Secondo tale interpretazione l'impianto non prevedeva nessun aumento qualitativo bensì solo il miglioramento tecnologico/ambientale del complesso, con l'espressione di parere favorevole alla costruzione di una tettoia di altezza 11 per un totale di mq 235;
  - Il progetto in oggetto prevede l'aumento dei quantitativi trattati e la realizzazione di interventi edilizi di miglioramento delle strutture accessorie per il funzionamento dell'impianto;
  - Nello specifico si richiede la demolizione di edifici di 233,5 mq e la realizzazione di nuovo con destinazione "laboratori di analisi del materiale in corso di smaltimento" per un totale di 262,5 mq. Considerato che si tratta di un ampliamento di superficie quantificabile come 12,5 % in aumento rispetto l'esistente, ciò è ammissibile ai sensi dell'art. 25 comma 6 in cui sono ammessi gli ampliamenti delle strutture adibiti ad usi non agricoli fino al 20% *in toto*;
  - Si precisa che in merito il Consiglio Direttivo, con delibera n. 29/2005 del 27/9/2005, ha approvato le "Linee Guida per la localizzazione di attività di trattamento e smaltimento rifiuti, autodemolizione, centri per il riciclaggio, deposito e vagliatura inerti ecc., per aree comprese all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano", modificando in parte l'atteggiamento relativamente agli impianti di trattamento e smaltimento inerti localizzati negli ambiti di coltivazione di cava. Nello specifico nel suddetto atto l'orientamento è che all'interno del perimetro del Parco non si prevede l'autorizzazione di nuove attività, relative al trattamento e smaltimento di rifiuti, ad eccezione degli impianti previsti dalla Pianificazione Regionale e Provinciale, con il consenso dall'Amministrazione locale, previo Accordo di Programma, che preveda ed individui forme di mitigazione/compensazione ambientale, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dagli Studi di Impatto Ambientale eventualmente dovuti. Specifica deroga può essere applicata nel caso d'installazione di attrezzature e impianti per il trattamento di macerie/inerti nell'ambito di "Aree di coltivazione di cave" (art. 45 delle NTA), e vincolate al permanere dell'attività estrattiva;
  - Pur considerato quindi il chiaro orientamento relativamente alle possibilità di localizzazione di impianti per inerti all'interno del Parco in area di cava, in considerazione dell'utilizzo dei macchinari già presenti *in situ* e quindi a minimo impatto ambientale, si ribadisce la contrarietà alla realizzazione di strutture coperte per lo stoccaggio dei rifiuti;
  - La Ditta Eureka ha comunque realizzato una serie di opere di mitigazioni ambientali per un miglior inserimento della struttura e ha fornito la disponibilità, con presentazione di planimetria, di realizzare ulteriori opere. Tra la documentazione presentata dal richiedente vi è inoltre la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del Parco, e relativa convenzione con le specifiche per le opere di inserimento ambientale proposte;
  - Si precisa inoltre la Conferenza di Servizi in atto in Provincia di Milano, che comprende la valutazione in Regione Lombardia dello Studio di Impatto Ambientale, prevede un sostanziale aumento dei quantitativi di rifiuti smaltiti nell'impianto in oggetto. Nello specifico le richieste della Ditta sono le seguenti:
    - Aumento del quantitativo trattato complessivo di rifiuti speciali da 200.000 a 380.000 mc;
    - Inserimento codice CER inerente le operazioni di bonifica dei terreni e contenente sostanze pericolose;
    - Trattamento rifiuti con codice dedicato ai terreni da bonifica provenienti anche da terreni inquinati classificati come rifiuti pericolosi;
    - Aumento stoccaggio rifiuti pericolosi da 100 a 500 mc;
    - Stoccaggio come deposito preliminare per quantitativo di 100 mc max per rifiuti speciali non pericolosi e 50 mc max per rifiuti speciali pericolosi;

- Il progetto è stato sottoposto nella seduta del Consiglio Direttivo del 29 maggio 2007 che, con delibera n. 24/2007, ha espresso parere negativo all'intervento suddetto. In merito a tale atto, nella seduta di Consiglio Direttivo del 18 settembre 2007, il Segretario Avv. Princiotta, ha informato i membri del Direttivo che la deliberazione del 29 maggio 2007 è affetta del vizio di legittimità a causa mancanza del Presidente e del Vice Presidente nella seduta, e della conseguente necessità di rimedio giuridico;
- Con la presente proposta di delibera si procede all'annullamento della deliberazione n. 24/2007 del 29 maggio 2007 e parimenti si risottopone il progetto dell'impianto, alla luce delle dichiarazioni dalla Ditta Eureka fornite nella riunione di Consiglio Direttivo del 18/9/2007 e dalla documentazione acquisita, con un ridimensionamento delle quantità di rifiuto da smaltire e da definire più precisamente in sede di conferenze di servizi e VIA, e ulteriori opere di mitigazione lungo la strada di accesso all'impianto;

fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Considerata la necessità di rendere la delibera immediatamente eseguibile per esprimere parere in prossima ed imminente Conferenza di Servizi relativa alle opere in oggetto;

Visto il parere espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, dr Cristina Melchiorri, in data 8.01.2007 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che la certificazione prevista dalle norme è da rilasciarsi, ai sensi del comma 4 art. 12 delle N.T.A. del P.T.C., entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti // espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

1) di annullare la delibera di Consiglio Direttivo n. 24/2007 del 29 maggio 2007 per i motivi specificati in premessa;

2) di esprimere parere favorevole, certificandone conseguentemente la conformità al Piano del Parco, per l'impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi tipo inerti in Peschiera B.o in Loc. Cascina Fornace su richiesta della Ditta Eureka S.r.l. e per la realizzazione di nuovo edificio per laboratorio analisi di 252,5 mq, per le motivazioni sopra esposte, con le seguenti condizioni:

- le opere di inserimento ambientale prevedano la piantumazione lungo la recinzione di n. 500 essenze arbustive, piantumate ogni metro, mescolando *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Cornus sanguinea* e n. 100 essenze arboree, piantumate ogni 5 metri, mescolando *Acer campestre*, *Prunus padus* e *Carpinus betulus*;
- la presentazione di Polizza Fidejussoria pari al valore delle opere di mitigazione da eseguire, per un importo di Euro 12.500,00=, a garanzia dell'esecuzione delle opere medesime, da presentare alla firma della Convenzione allegata alla delibera;